

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell' art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l'età evolutiva A.Ps.I.A (codice istituto 39, riconoscimento MIUR 20.03.1998 DM 509 – G.U. n. 92 del 21.04.1998) con sede legale e operativa in Cagliari via Tiziano n. 29, codice fiscale 92272810927, nella persona del suo Legale Rappresentante f.f. Dott.ssa Rita Corellas, nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED]

E

L'Azienda Socio-sanitaria Locale 1 di Sassari con sede in Sassari, Via Enrico Costa 57, partita IVA 02884000908 nella persona del suo Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano

PREMESSO CHE

L'art 13. della Legge n. 59/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli. 2 e 8 del Regolamento n. 500/1398, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o centri privati accreditati/convenzionati col SSN (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica di intervento in situazioni di emergenza; che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. 2563 del 29.05.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della

stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASL (Azienda Socio-sanitaria Locale) di Sassari assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee, ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art 8 del regolamento n. 509/96 con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Presso L'ASL di Sassari si erogano Servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i responsabili dei servizi e gli organi direttivi dell'ASL di Sassari

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia abilitati all'esercizio delle rispettive professioni), iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18. comma 1 lettera d della Legge n 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta indicato dalla ASL come responsabile aziendale

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

Il nominativo del tirocinante

Il nominativo del tutor e del responsabile della ASL

Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura

Le strutture della ASL (sedi, reparti, uffici etc) con specifica finalizzazione alla attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

Svolgere le attività previste nel progetto formativo e di orientamento.

Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione ai rapporti diretti con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

L'istituto di specializzazione A.Ps.I.A. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio

L'invio delle relative polizze assicurative all'azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione

ART. 6

La convenzione ha validità di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione del presente atto e non può essere tacitamente rinnovata.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

ART. 8

La presente convenzione, redatta in carta libera ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/19721 come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari

Sassari

Il Rappresentante legale A.P.P.S.I.A.

Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l'età evolutiva

Dott. Rita Corellas *Rita Corellas*

Il Direttore Generale dell'ASL (Azienda Socio-sanitaria Locale) 1 di Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ANTONIO
LORENZO SPANO

Firmato digitalmente da ANTONIO
LORENZO SPANO
Data: 2026.06.19 13:34:25 +02'00'